SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° ottobre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

92A3712

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 settembre 1992.

Nomina di revisori ufficiali dei conti di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici» che, all'art. 4, prevede la costituzione di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni;

Vista la deliberazione del 18 settembre 1992 con la quale le conferenze dei presidenti dei gruppi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in riunione congiunta — accertata l'esistenza dei requisiti di cui allo stesso art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 — hanno nominato componenti del predetto comitato tecnico i revisori ufficiali dei conti:

prof. Antonio Amaduzzi;

prof. Umberto Bertini;

prof. Carlo Caramiello;

Decretano:

È resa esecutiva la deliberazione del 18 settembre 1992 con la quale le conferenze dei presidenti dei gruppi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in riunione congiunta, hanno nominato componenti del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, fino al termine della legislatura in corso, i revisori ufficiali dei conti:

prof. Antonio Amaduzzi;

prof. Umberto Bertini;

prof. Carlo Caramiello.

Roma, 30 settembre 1992

Il Presidente del Senato della Repubblica
SPADOLINI

Il Presidente della Camera dei deputati
NAPOLITANO

92A4485

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992, n. 395.

Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.);

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON L'ASSISTENZA DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA.

Capo I

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AI SOSTITUTI D'IMPOSTA DA PARTE DEI SOGGETTI ASSISTITI

Art. 1.

Soggetti interessati

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, anche presentando apposita dichiarazione al sostituto d'imposta che ha erogato i redditi stessi, secondo le disposizioni del

presente titolo. I predetti soggetti possono avvalersi dell'assistenza fiscale anche se possiedono redditi fondiari di cui all'art. 22, redditi di capitale di cui all'art. 41, comma 1, lettera *e)*, gli altri redditi indicati nell'art. 47, comma 1, redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 anche i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 dello stesso testo unico, qualora presentino la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 1 che intendano adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi avvalendosi del sostituto di imposta, ne danno comunicazione al sostituto stesso entro il 15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione si riferisce. In caso di mancata comunicazione, il sostituto di imposta è esonerato dall'obbligo di assistenza. I soggetti per i quali il rapporto con il sostituto di imposta si instaura successivamente alla data del 15 dicembre, sono esonerati dall'onere della comunicazione.

2. I soggetti indicati nel comma 1, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, una apposita dichiarazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Tale dichiarazione, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabilità.

3. Gli stampati sono ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e gli uffici delle entrate; possono essere anche distribuiti secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2, fissa il prezzo di vendita degli stampati ed il compenso spettante ai rivenditori.

4. L'apposita dichiarazione, il cui modello è approvato con il decreto previsto dal comma 2, deve contenere gli elementi necessari per la determinazione dei redditi, esclusi quelli che sono stati erogati dal sostituto al quale la dichiarazione viene presentata. Se i redditi dichiarati dal contribuente sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, il sostituto di imposta che li ha erogati, ove non abbia già rilasciato la prescritta certificazione, e fermo restando l'obbligo di tale rilascio entro il termine di cui all'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, comunica, entro il mese di febbraio ed a richiesta dell'interessato, gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione di cui al presente comma. Gli elementi necessari contenuti nell'eventuale comunicazione anticipata sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 2.

5. La dichiarazione deve contenere, altresì, tutti gli elementi necessari per la liquidazione delle imposte e del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Alla dichiarazione non devono essere allegati i certificati dei sostituti di imposta, le attestazioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia, i documenti probatori degli oneri deducibili né altra documentazione. Tale documentazione dovrà essere conservata presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione dell'originale o di copia autenticata di detta documentazione, unitamente a copia della dichiarazione contenente il prospetto di liquidazione delle imposte di cui all'art. 3, comma 3.

7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, operano la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante la sottoscrizione di apposite schede, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le schede devono essere consegnate in ogni caso al sostituto di imposta in busta chiusa e contrassegnata dall'interessato sui lembi di chiusura. Sulla busta vanno indicate le generalità ed il codice fiscale del contribuente.

8. La dichiarazione di cui al comma 2 può comunque essere integrata dal contribuente, per i redditi non erogati dal sostituto d'imposta, mediante successiva dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini di cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità di cui all'art. 12 dello stesso decreto.

9. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle disposizioni ivi richiamate, ne danno comunicazione al sostituto d'imposta indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che, per effetto delle predette disposizioni, ritengono dovute. Tale comunicazione va effettuata in sede di dichiarazione di cui al comma 2 per la prima rata d'acconto, e mediante apposita comunicazione, da presentare entro il mese di settembre, per la seconda rata d'acconto.

Capo II

ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

Art. 3.

Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale

1. Il sostituto di imposta rilascia ricevuta dell'apposita dichiarazione e della scheda di cui all'art. 2, commi 2 e 7. Le ricevute devono essere conformi ai modelli approvati con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il sostituto di imposta controlla, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri dal reddito complessivo, alle detrazioni ed ai crediti di imposta. Successivamente, il sostituto di imposta, tenendo conto anche dei redditi direttamente erogati e delle relative ritenute d'acconto operate, effettua, ai sensi delle disposizioni vigenti, la liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale.

3. Entro il mese di aprile, il sostituto consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare, della dichiarazione, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del sostituto stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.

4. Il prospetto di liquidazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, deve essere sottoscritto dal sostituto di imposta o da chi ne ha la rappresentanza legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

5. Le somme che dal prospetto di cui al comma 4 risultano a debito sono aggiunte alle ritenute d'acconto del dichiarante relative al mese di maggio. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante, nel mese di maggio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto, nei confronti di tutti i dipendenti, relative al periodo d'imposta in corso. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborserà gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi. In tal caso, in presenza di una pluralità di aventi diritto, il sostituto d'imposta procede ai rimborsi, con cadenza mensile, sulla base di una percentuale, eguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese è calcolato al netto dei compensi di cui agli articoli 6 e 18.

6. Qualora l'importo complessivo delle imposte dovute, dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, e delle prime rate d'acconto, risultante dal prospetto di liquidazione di cui al comma 3 sia superiore all'importo della retribuzione, al netto anche delle ritenute non erariali, relativa al mese di gennaio o, in mancanza, a quella del primo mese intero successivo, il sostituto di imposta comunica al dichiarante, mediante annotazione sul prospetto medesimo, che non procederà, in sede di ritenuta, al conguaglio previsto dal comma 5.

7. In tali casi gli importi dovranno essere versati direttamente dagli interessati nei termini e con le modalità previste per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, per i versamenti del contributo al Servizio sanitario nazionale e per i versamenti degli acconti.

8. Qualora nell esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto di imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione relativa al mese di maggio è inferiore all'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e delle prime rate d'acconto, si astiene dalle operazioni di conguaglio e comunica all'interessato che gli importi dovranno essere versati con le modalità di cui al comma 7.

9. Alle ritenute effettuate nel mese di maggio è aggiunto l'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e quello relativo alle prime rate d'acconto. L'importo delle seconde rate d'acconto è aggiunto alle ritenute relative al mese di novembre.

Art. 4.

Ulteriori adempimenti

1. I dati contenuti nel prospetto di liquidazione rilasciato al lavoratore dipendente e gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere indicati nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità

stabilite nel decreto da emanare ai sensi dell art. 8, primo comma, del citato decreto n. 600 del 1973. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno definite le modalità di versamento degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, e degli importi dovuti per il contributo al Servizio sanitario nazionale ed a titolo di acconto.

2. I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, non inferiore alle venti unità, devono presentare la dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

3. I sostituti d'imposta che hanno corrisposto i compensi o emolumenti di cui al comma precedente del presente articolo ad un numero di percettori inferiore alle venti unità, hanno la facoltà di presentare la dichiarazione di cui allo stesso comma con le modalità ivi previste.

4. Con il decreto di cui all'art. 2, comma 7, sono stabiliti il termine e le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. Le apposite dichiarazioni dei redditi ricevute con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, ed i relativi prospetti di liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale devono essere conservati, da parte del sostituto di imposta, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione.

Art. 5.

Casi particolari

1. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2, per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto con il sostituto di imposta prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, le operazioni stesse non sono effettuate e il sostituto di imposta deve comunicare agli interessati che la dichiarazione risulta, a tutti gli effetti, validamente presentata e che gli importi dovuti, risultanti dal prospetto di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento, devono essere dagli stessi direttamente versati nei termini e con le modalità previste nell'art. 3, comma 7. Il sostituto d'imposta è comunque tenuto ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 4. Se dal prospetto di liquidazione risultano somme a credito, il contribuente ne può chiedere il rimborso anche avvalendosi della procedura di cui all'art. 2, comma 8.

2. Se le operazioni di cui all'art. 3, comma 5, sono state già effettuate, il sostituto di imposta ne dà comunicazione ai soggetti citati nel comma 1, precisando che gli stessi dovranno effettuare autonomamente il versamento delle successive rate di acconto ovvero, in caso di somme rimaste ancora a credito dopo le predette operazioni, che il corrispondente importo potrà essere portato in diminuzione nella successiva dichiarazione.

3. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2, e che sono deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme dovute, risultanti dal prospetto di cui all'art. 3, comma 3, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nel caso di soggetti deceduti in data posteriore all'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 5, il sostituto ne dà comunicazione agli eredi.

Art. 6.

Compensi spettanti al sostituto di imposta

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, commi da 10 a 15, spetta ai sostituti di imposta di cui all'art. 4, comma 2, un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione.

2. Ai sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, ad un numero di lavoratori inferiore alle venti unità, spetta, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, un compenso nella misura unitaria di lire 40.000 per ciascuna dichiarazione. Qualora tali sostituti si avvalgano della facoltà di cui all'art. 4, comma 3, hanno diritto ad un ulteriore compenso nella misura unitaria di L. 5.000 per ciascun lavoratore dipendente o percettore dei predetti redditi, che si sia avvalso del servizio del sostituto d'imposta.

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti anche nei casi previsti dall'art. 3, commi 6 e 8, e dall'art. 5.

4. I compensi, di cui al presente articolo, sono erogati mediante una corrispondente riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, riferite al mese di maggio ovvero al primo mese utile successivo, ed il relativo ammontare

è sottoposto al controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.).

Capo I

CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Art. 7.

Soggetti interessati

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i dipendenti pubblici ed i pensionati, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi anche presentando apposita dichiarazione ad uno dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, previsti dall'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le disposizioni del presente titolo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2.

Art. 8.

Costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati

1. I Centri di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere costituiti:

a) da una o più organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

b) da uno o più sostituti d'imposta, di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti.

2. I Centri di assistenza hanno natura privata e devono essere costituiti nella forma di società a responsabilità limitata, con capitale minimo di 100 milioni di lire, o di società per azioni, con capitale minimo di 200 milioni di lire.

Art. 9.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività ed iscrizione all'albo

1. L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza fiscale, prevista dall'art. 78, comma 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è concessa con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, a seguito di presentazione di apposita istanza, previa verifica:

a) della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dallo stesso art. 78, comma 20, per la costituzione dei Centri di assistenza per lavoratori dipendenti e pensionati;

b) dell'avvenuto deposito, presso l'ufficio della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

2. Prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, invita gli interessati a dimostrare:

a) l'esistenza delle garanzie assicurative di cui all'art. 13;

b) il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile, dei requisiti previsti dall'art. 78, commi 5 e 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 10 e l'insussistenza, nei suoi confronti, di provvedimenti di sospensione, attestata da apposita dichiarazione dell'ordine a cui il direttore tecnico appartiene.

3. Il decreto di autorizzazione può stabilire i limiti territoriali nell'ambito dei quali il Centro di assistenza svolge l'attività.

4. Nella istanza sono indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. del Centro di assistenza nonché i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore tecnico responsabile.

5. I Centri di assistenza che ottengono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono iscritti nell'apposito «Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati», istituito presso la direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

6. Eventuali variazioni delle condizioni e degli elementi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comunicate alla direzione centrale di cui al comma 5 entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Copia autentica delle delibere modificative dell'atto costitutivo e dello statuto è inviata alla stessa direzione entro trenta giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale. Il direttore tecnico del Centro di assistenza presenta annualmente la dichiarazione di cui al comma 2, lettera *b)*, attestante il permanere del requisito ivi richiesto.

7. Il trasferimento delle quote o delle azioni delle società di cui all'art. 8 può essere posto in essere solo tra soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri di assistenza. Del trasferimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio incaricato della tenuta dell'albo.

Art. 10.

Direttore tecnico responsabile

1. Alla direzione del Centro di assistenza è preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, il quale provvede agli adempimenti di cui al successivo art. 15, commi 3 e 4.

Art. 11.

Revoca dell'autorizzazione - Sospensione cautelare

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, può revocare l'autorizzazione di cui all'art. 9 nei seguenti casi:

a) quando, nello svolgimento dell'attività disciplinata dal titolo II vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria;

b) quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza;

c) quando venga accertato il venir meno di uno dei requisiti o delle condizioni di cui all'art. 9, commi 1, lettera *a)*, 2 e 7, primo periodo, ovvero venga accertata la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 7, secondo periodo, dello stesso articolo.

2. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta le violazioni o le inosservanze ed assegna al legale rappresentante del Centro di assistenza il termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle predette osservazioni o memorie, il Ministro delle finanze, qualora non ritenga fondate le giustificazioni addotte, emana il decreto di revoca di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera *c)*, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta gli inadempimenti o le irregolarità al legale rappresentante del Centro di assistenza e fissa un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale gli adempimenti omessi devono essere effettuati e le irregolarità rimosse. Qualora il Centro di assistenza non provveda entro il termine assegnato, il Ministro delle finanze emana il decreto di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui le violazioni o le inosservanze di cui al comma 2 presentino aspetti di particolare gravità, nelle more del procedimento di cui allo stesso comma, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, può disporre immediatamente, sentito il legale rappresentante del Centro di assistenza, la sospensione cautelare dell'attività di assistenza.

5. Nei decreti di cui ai commi 1 e 4 il Ministro delle finanze stabilisce le modalità e le garanzie per assicurare, nei confronti degli utenti dei Centri di assistenza, il regolare svolgimento dell'attività relativa al periodo di imposta in corso.

Art. 12.

Poteri di vigilanza

1. Il Ministro delle finanze ha facoltà di disporre ispezioni, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, presso la sede e gli uffici periferici dei Centri di assistenza, per controllare l'osservanza delle disposizioni indicate nell'art. 11, comma 1. I risultati di ogni ispezione sono riportati in un processo verbale sottoscritto dai funzionari che hanno eseguito l'ispezione, dal rappresentante legale del Centro di assistenza e dal direttore tecnico, ciascuno dei quali può farvi inserire le proprie osservazioni.

2. Copia del processo verbale è inviata all'Ordine cui appartiene il direttore tecnico, nel caso in cui emergano violazioni o irregolarità, allo stesso ascrivibili, nell'esercizio dell'attività del Centro di assistenza.

Art. 13.

Garanzie assicurative

1. I Centri di assistenza per lavoratori dipendenti e pensionati devono stipulare una polizza di assicurazione idonea a garantire il pagamento all'Amministrazione finanziaria dei tributi, degli interessi e delle sanzioni cui sono tenuti detti Centri per l'attività di assistenza prevista dall'art. 78, comma 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

2. Gli istituti e le imprese di assicurazione, presso i quali i Centri di assistenza hanno stipulato la polizza assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo, portano a conoscenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze gli inadempimenti agli obblighi contrattuali che danno luogo al venir meno delle garanzie assicurative.

Capo II

ADEMPIMENTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI ASSISTITI DAI CENTRI AUTORIZZATI

Art. 14.

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi

1. I soggetti di cui all'art. 7, che intendono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi avvalendosi di un Centro di assistenza di cui all'art. 8, ne danno comunicazione ai sostituti di imposta eroganti i redditi di lavoro dipendente o assimilati, entro il 15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione stessa si riferisce. La comunicazione non è necessaria nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti che erogano pensioni.

2. Gli enti che erogano pensioni consegnano ai loro amministrati, entro il mese di gennaio, i certificati di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero effettuano la comunicazione anticipata di cui all'art. 2, comma 4.

3. I soggetti che corrispondono somme assoggettate a ritenuta alla fonte, costituenti i redditi di cui all'art. 1, comma 1, primo e secondo periodo, consegnano il certificato o effettuano la comunicazione di competenza entro il mese di febbraio.

4. I possessori di redditi da pensione, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al Centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita dichiarazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Tale dichiarazione, redatta su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabilità. Unitamente alla dichiarazione, i possessori di redditi da pensione consegnano la busta contenente la scheda di cui all'art. 2, comma 7. I possessori di redditi non costituiti da pensione, consegnano la dichiarazione e la busta contenente la scheda entro il mese di marzo, sempreché sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'art. 16, comma 2.

5. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che dovrà operare il conguaglio in sede di ritenuta di acconto relativa al mese di maggio e l'indicazione dell'importo della retribuzione o della pensione di riferimento di cui all'art. 17, comma 1. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione, hanno in corso più rapporti di lavoro dipendente e di pensione, l'importo di riferimento corrisponderà a quello della retribuzione o pensione più elevata.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 2, commi da 2 a 9.

Capo III

ADEMPIMENTI DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Art. 15.

Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale

1. Il Centro autorizzato di assistenza fiscale, con le modalità previste nell'art. 3, commi 1 e 2, riceve le apposite dichiarazioni e le buste contenenti le schede di cui rispettivamente all'art. 14, comma 4, e all'art. 2, comma 7, controlla la regolarità formale delle dichiarazioni, liquida le relative imposte compreso l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e determina le rate di acconto.

2. Il Centro di assistenza comunica al sostituto, che ha erogato la retribuzione o pensione di riferimento di cui all'art. 14, comma 5, il risultato contabile finale della dichiarazione di cui al comma 1, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto. Tale comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, è consegnata, entro il 15 marzo, agli enti che erogano pensioni, ed entro il 15 aprile, agli altri sostituti di imposta. Per i soggetti amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro e dalle altre amministrazioni dello Stato la consegna avviene mediante supporti magnetici. I sostituti di imposta rilasciano al Centro di assistenza ricevuta dell'avvenuta comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con lo stesso decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.

3. Entro il mese di aprile, il Centro di assistenza consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare, della dichiarazione dei redditi, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del Centro di assistenza stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.

4. Il prospetto di liquidazione, di cui all'art. 3, comma 3, deve essere convalidato, mediante sottoscrizione, dal direttore tecnico responsabile di cui all'art. 10.

5. Entro il mese di maggio, il Centro di assistenza trasmette all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi su supporto magnetico e le buste contenenti le schede di cui all'art. 2, comma 7, secondo le modalità stabilite nel decreto da emanare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le apposite dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 14 ed i relativi prospetti di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale devono essere conservati, da parte del Centro di assistenza, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione.

Capo IV

ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

Art. 16.

Dichiarazione del sostituto d'imposta e conguaglio in sede di ritenute

1. Nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, i sostituti di imposta devono indicare, distintamente per ciascun dipendente, i dati e gli altri elementi comunicati dai

Centri autorizzati di assistenza fiscale, nonché gli estremi identificativi dei Centri di assistenza stessi. Nella medesima dichiarazione devono inoltre essere indicati i soggetti per i quali non si procede ad effettuare il conguaglio in sede di ritenute di acconto, in base alle disposizioni di cui all'art. 17, commi da 1 a 3.

2. Entro il mese di maggio, i sostituti di imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto relative al detto mese, le imposte, riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal Centro di assistenza e secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 5. Alle ritenute è aggiunto l'importo relativo all'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e quello relativo alle prime rate d'acconto. L'importo delle seconde rate d'acconto è aggiunto alle ritenute relative al mese di novembre.

3. Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali, nel caso di rata corrisposta nel corso del mese di giugno, effettuano su tale rata le operazioni di cui al comma 2 e versano le imposte, l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e le prime rate d'acconto, entro il giorno 15 di detto mese.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, e all'art. 4, comma 1, ultimo periodo.

Art. 17.

Casi particolari

1. Qualora l'importo complessivo delle imposte dovute, dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e delle prime rate d'acconto, sia superiore all'importo della retribuzione o della pensione, al netto anche delle ritenute non erariali, relativa al mese di gennaio o, in mancanza, a quella del primo mese intero successivo, il Centro autorizzato di assistenza fiscale comunica al sostituto di imposta ed ai contribuenti che non si procederà, in sede di ritenuta d'acconto relativa al mese di maggio, al conguaglio previsto dall'art. 3, comma 5.

2. In tali casi gli importi saranno versati direttamente dagli interessati nei termini e con le modalità previste per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, per i versamenti del contributo al Servizio sanitario nazionale e per i versamenti degli acconti.

3. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 14, per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto con il sostituto di imposta prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, le operazioni stesse non sono effettuate e il sostituto di imposta comunica agli interessati che la dichiarazione risulta a tutti gli effetti validamente presentata e che gli importi dovuti, risultanti dalla comunicazione di cui all'art. 15, comma 2, e dalla copia della dichiarazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, devono essere dagli stessi direttamente versati nei termini e con le modalità previste nel comma 2. Se dal prospetto di liquidazione risultano somme a credito, il contribuente ne può chiedere il rimborso anche avvalendosi della procedura di cui all'art. 2, comma 8.

4. Se le operazioni di cui all'art. 16, comma 2, sono state già effettuate, il sostituto di imposta ne dà comunicazione ai soggetti indicati nel comma 3, avvertendo che gli stessi dovranno effettuare direttamente il versamento delle successive rate di acconto ovvero, in caso di somme rimaste ancora a credito dopo le predette operazioni, che il corrispondente importo potrà essere portato in diminuzione nella successiva dichiarazione.

5. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 14 e che sono deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme dovute, risultanti dalla copia della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 3, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Nel caso di soggetti deceduti in data posteriore all'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 16, comma 2, il sostituto ne dà comunicazione agli eredi.

Art. 18.

Compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati

1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza prevista dal comma 21 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso viene corrisposto anche nei casi previsti dall'art. 17.

2. Il compenso viene corrisposto direttamente dal sostituto di imposta sulla base della comunicazione prevista dall'art. 78, comma 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettere *a)*, e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I tempi e le modalità per il versamento, da parte dei sostituti di imposta, dei compensi dovuti ai Centri di assistenza, sono disciplinati dai regolamenti interministeriali previsti dall'art. 78, comma 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 25

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione, relativo ai poteri del Presidente della Repubblica, è il seguente: «Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».

— Il testo dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991 è il seguente:

«Art. 78. — 1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività di assistenza fiscale i "Centri autorizzati di assistenza fiscale". I Centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera *a)* se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività.

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei Centri previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale.

3. I Centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire. L'oggetto sociale dei Centri non può prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito il Centro stesso, con esclusione di quelle soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio dei Centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti di cui all'art. 8, secondo comma, n. 2) lettera *a)*, del medesimo decreto, o delle società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attività professionale o l'attività di sindaco in società di capitali. Il collegio sindacale deve essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente del collegio sindacale deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento del Centro deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di distribuzione degli utili in misura superiore al 10 per cento del capitale proprio nonché la devoluzione, in sede di scioglimento della società, degli utili non distribuiti al finanziamento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalità della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti al Centro.

4. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i Centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attività di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e dalla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I Centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma, nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro sostituti di imposta.

5. Alla direzione dei Centri è preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale; il direttore appone il visto in conformità di cui al comma 4. Ferma restando l'applicazione della maggiore imposta accertata dall'ufficio tributario nei confronti del contribuente, se le irregolarità emergenti dalle dichiarazioni dei redditi o da quelle previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i quali i soggetti indicati nel comma 4 hanno apposto il visto in conformità, le relative sanzioni amministrative sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto.

6. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai Centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del Centro interessato. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei Centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo di imposta in corso.

7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite, per le attività esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarità che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori formali imputabili rispettivamente, al Centro o ai dottori commercialisti ed ai ragionieri liberi professionisti. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio della loro funzioni o della loro attività nei Centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Al direttore tecnico che abbia commesso irregolarità nell'apposizione del visto di conformità di cui al comma 4, si applica la pena pecuniaria da due a dieci milioni di lire. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate, con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1992. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i possessori di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto d'imposta, e che non abbiano oneri deducibili, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni o del certificato sostituitivo della dichiarazione stessa. Tuttavia detti contribuenti, quando ne ricorrano le condizioni, possono presentare il certificato sostitutivo della dichiarazione, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517.

10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli altri elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta.

11. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della facoltà di cui al comma 10 i coniugi che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'art. 12 dello stesso testo unico.

12. Non possono in ogni caso avvalersi della facoltà di cui al comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i possessori dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali.

13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:

a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10;

b) di controllarne la regolarità formale;

c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale;

d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta, cui la dichiarazione si riferisce;

e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10.

14. Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta, è rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i versamenti d'acconto dovuti.

15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indicate nei commi 13 e 14 del presente articolo e adempiuti gli obblighi indicati nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve indicare nella dichiarazione prevista dall'art. 7 dello stesso decreto anche gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni ricevute. I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta a cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità debbono presentare la dichiarazione di cui al predetto art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, mediante l'invio di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'Amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10.

16. Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15 del presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione, aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti; qualora questi ultimi inviino la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, su supporto magnetico, hanno diritto ad un ulteriore compenso di lire 5.000 per ciascun lavoratore dipendente.

17. Nel caso in cui in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o pensionati da parte dell'Amministrazione finanziaria emergano irregolarità relative agli adempimenti previsti per il sostituto d'imposta dal comma 10 al comma 16 del presente articolo si applica la pena pecuniaria da una a due volte la minore imposta liquidata. Alla dichiarazione di cui al comma 10 si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti per l'attuazione di quanto previsto dal comma 10 al comma 24 del presente articolo, secondo i criteri ivi enunciati. Nei regolamenti medesimi sarà previsto che le disposizioni *previste dal comma 10 al comma 24 del presente articolo abbiano effetto* a decorrere dal 1° gennaio 1993.

19. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta da un sottosegretario di Stato e composta da otto membri di cui due dipendenti dal Ministero del tesoro, due dal Ministero delle finanze e due dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria e un esperto del sistema informativo dell'INPS per definire i tempi e le modalità organizzative per dare attuazione per i dipendenti pubblici e pensionati alle disposizioni dal comma 10 al comma 24 del presente articolo.

20. Possono essere costituiti i Centri di assistenza fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero da uno o più sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I Centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire.

21. I Centri possono svolgere per conto degli utenti le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine debbono provvedere: alla raccolta, al controllo ed alla conservazione delle apposite dichiarazioni scritte; alla raccolta delle schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517; all'elaborazione e all'invio all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dall'Amministrazione stessa, delle dichiarazioni dei redditi; all'invio all'Amministrazione finanziaria delle suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione al contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale della dichiarazione stessa, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

22. Per l'attività di cui al comma 21 ed a seguito della comunicazione ivi prevista, ai Centri di assistenza di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione; tale compenso viene erogato direttamente dal sostituto d'imposta del lavoratore dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni o pensioni. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le categorie e gli organismi interessati, sulla base del costo medio di gestione rilevato nel primo semestre del secondo anno tenendo conto del numero di dipendenti o assistiti che si avvalgono dei sostituti di dichiarazione. Le variazioni avranno effetto nel biennio successivo. Il primo dei decreti verrà emanato entro il 31 dicembre 1993.

23. Per il caso in cui, in sede di controllo delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, emergano irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, il Centro e l'utente sono responsabili in solido per il maggior tributo dovuto e le connesse sanzioni vengono irrogate nei confronti del Centro. L'Amministrazione finanziaria è tenuta ad escutere in via prioritaria il Centro al quale compete il diritto di rivalsa sull'utente nei limiti della maggiore imposta richiesta. Si applicano le sanzioni di cui al comma 17.

24. Con riferimento a quanto previsto dal comma 20 al comma 23, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo, e 8.

25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;

c) contributi previdenziali ed assistenziali.

26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti magnetici con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

27. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.

28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.

29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.

31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:

a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;

b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

c) al fine di evitare ritardi nell'acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma;

d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;

e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.

32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.

33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:

a) l'erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera *b)* del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-*bis*, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.

34. La misura dei compensi per l'erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera *f)*, n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà all'integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.

36. Il comma 3-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.

38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

39. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 193.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Istituzione dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991 per gli importi in corrispondenza indicati:

1) cap. 4654 per lire 30.000 milioni;
2) cap. 4671 per lire 56.000 milioni;
3) cap. 4769 per lire 1.375.000 milioni;
4) cap. 6910 per lire 95.000 milioni;
5) cap. 6911 per lire 22.000 milioni;

c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a L. 20.000, recate presente articolo.

40. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

Note all'art. 1:

— Di seguito, secondo l'ordine progressivo degli articoli, si riportano le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, richiamate all'art. 1:

«Art. 12 *(Detrazioni per carichi di famiglia).* — 1. *(Omissis).*

2. La detrazione per i figli prevista alla lettera *b)* del comma 1 spetta in misura doppia:

a) se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera *a)* del comma 1;

b) se l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;

c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;

d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;

e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;

f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.

3. *(Omissis).*

4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alla quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 5.100.000 di lire, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.

5. *(Omissis).*

6. *(Omissis)*».

Il limite di reddito indicato al comma 4 è quello da ultimo stabilito dall'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del D.L. 1° settembre 1992, n. 384, non ancora convertito in legge.

«Art. 22 *(Redditi fondiari).* — 1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.

2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati».

«Art. 41 *(Redditi di capitale).* — 1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 49;

f) gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati, salvo il disposto della lettera *c)* del comma 2 dell'art. 49;

g) gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti e ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione;

h) ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, tranne gli interessi diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)*.

2. *(Omissis)*».

«Art. 46 *(Redditi di lavoro dipendente).* — 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati».

«Art. 47 *(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).* — 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione di lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera *a)*, e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 41;

l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco *(croupiers)* direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato.

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis)*».

La lettera *l)* del comma 1 dell'art. 47 sopra riportato è stata aggiunta con legge 11 dicembre 1990, n. 381.

«Art. 49 *(Redditi di lavoro autonomo).* — 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI [riguardante i redditi di impresa, *n.d.r.*], compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

c) f) *(omissis).*

3. *(Omissis)*».

«Art. 81 *(Redditi diversi)*. — 1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a)-i) (omissis);

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) (omissis)».

— L'art. 17 della legge n. 114/1977 dà facoltà ai coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, di presentare su un unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi.

Note all'art. 2:

— Il titolo I del D.P.R. n. 600/1973 reca disposizioni in materia di dichiarazione annuale dei redditi.

— Il termine per il rilascio, da parte del sostituto, della certificazione relativa ai compensi assoggettati a ritenuta d'acconto è stabilito al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 114/1977, appresso riportato: «I certificati di cui all'art. 3, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, e le certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta di acconto a qualsiasi titolo corrisposti, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno».

— Il testo dell'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge n. 41/1986, così come modificato da ultimo dall'art. 10 della legge n. 67/1988, è il seguente:

«8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.

9. Il contributo di cui al precedente comma 8 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

10. *(Omissis)*.

11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri».

— Il testo dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 43 *(Termine per l'accertamento)*. — Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

— Il testo dell'art. 47 della legge n. 222/1985 è il seguente:

«Art. 47. — Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica».

— La legge n. 516/1988 reca: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno».

— La legge n. 517/1988 reca: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia».

— Il testo dell'art. 9, prima comma, del D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 9 *(Termini per la presentazione delle dichiarazioni)*. — Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione tra il primo e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente».

— Il testo dell'art. 12 del medesimo D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 12 *(Presentazione delle dichiarazioni)*. — La dichiarazione, con i relativi allegati, deve essere presentata all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta e trasmettere le dichiarazioni al centro di servizio nella cui circoscrizione il comune è compreso non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni. I dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza.

La dichiarazione con i relativi allegati può anche essere spedita al competente centro di servizio per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui si è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre su di essa il timbro a calendario.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta dell'ufficio comunale, dalla ricevuta della raccomandata, o da altro documento dell'amministrazione postale comprovante la data della consegna all'ufficio postale, o dal timbro a calendario apposto dall'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente. Nessuna altra prova può essere adotta in contrasto con le risultanze dei suddetti documenti.

La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopra indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente.

Le persone fisiche devono presentare, congiuntamente alla dichiarazione e ai relativi allegati, copia della dichiarazione e ai relativi allegati, copia della dichiarazione medesima destinata al comune del loro domicilio fiscale.

In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione questa viene fatta a cura dell'ufficio delle imposte salva l'applicazione della sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 48».

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 69/1989 è il seguente: «2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano:

a) *(omissis)*;

b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;

c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso».

Note all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 7 *(Dichiarazione dei sostituti d'imposta)*. — I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti.

Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti e devono essere specificati per ciascun percipiente:

1) le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo;

2) l'ammontare al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto;

3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità corrispondente in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;

4) l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni effettuate,

5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non è stata eseguita la ritenuta.

Alla dichiarazione di cui al precedente comma, qualora esistano più sedi o stabilimenti situati in circoscrizioni di diversi uffici delle imposte, devono essere allegati separati elenchi nominativi per singole sedi e singoli stabilimenti.

Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25, 25-*bis* e 28 nonché per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonché le somme non assoggettate a ritenuta.

Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonché per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata.

Per gli utili di cui all'art. 27 le società devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancorché non assoggettati alla ritenuta. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota.

Alla dichiarazione di cui al precedente comma devono essere allegate le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni prescritte dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione. Le società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e di mutua assicurazione, le cui quote non siano rappresentate da azioni, devono allegare l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e dell'ammontare degli utili spettanti.

Alle dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere allegate, in ogni caso, le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute.

La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29».

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973, come integrato dall'art. 19 della legge n. 413/1991, è il seguente:

«Art. 8 *(Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni)*. — Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro per le finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici delle imposte. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso il quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53.

Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'art. 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalità e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria».

— Gli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, sono riportati in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 è riportato in nota all'art. 2.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 65 *(Eredi del contribuente).* — Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domiclio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma».

Note all'art. 6:

— Il testo dei commi da 10 a 15 dell'art. 78 della legge n. 413/1991 è riportato in nota alle premesse.

— Il testo degli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è riportato in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 600/1973 è riportato in nota all'art. 4.

Note all'art. 7:

— Il testo degli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è riportato in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 78, comma 20, della legge n. 413/1991 è riportato in nota alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 78, comma 20, della legge n. 413/1991 è riportato in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 23 *(Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).* — Gli enti e le società indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percepienti, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta da operare è determinata:

a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennità di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera *a)*, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera *a)* con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto.

I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente nonché sugli emolumenti di cui alla lettera *b)* dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera *a)*, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta già applicate a norma della lettera *a)* del secondo comma.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.

Per le pensioni e per le indennità di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione è demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilità solidale del datore di lavoro.

Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni d'imposta previste dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera *a)* del secondo comma; la parte eccedente è soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.

Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia già fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta».

A proposito dei richiami, contenuti nel suesteso art. 23, a disposizioni degli abrogati DD.P.R. n. 597 e n. 598 del 1973, per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 42/1988, recante: «Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»:

«Art. 35. — 1. I riferimenti a disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico».

Nota all'art. 9:

— Il testo dei commi 5, 20, 21 e 24 dell'art. 78 della legge n. 413/1991 è riportato in nota alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 33 *(Accessi, ispezioni e verifiche).* — Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, nei casi e con le

modalità di cui all'art. 35, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 35.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 78, comma 21, della legge n. 413/1991 è riportato in nota alle premesse.

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 3 *(Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche)*. — Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni d'imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennità di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare dell'indennità o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8, per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Coloro che hanno percepito i dividenti di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non è tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario.

Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilità delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al quarto comma dell'art. 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica».

A proposito del richiamo a disposizioni dell'abrogato D.P.R. n. 597/1973, si rinvia alla annotazione in calce al testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, riportato in nota all'art. 8.

— Il titolo I del D.P.R. n. 600/1973 reca norme sulla dichiarazione annuale dei redditi.

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973 è riportato in nota all'art. 4.

— Il testo dell'art. 43 del medesimo D.P.R. n. 600/1973 è riportato in nota all'art. 2.

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 600/1973 è riportato in nota all'art. 4.

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 è riportato in nota all'art. 5.

Note all'art. 18:

— Il testo dei commi 21 e 38 dell'art. 78 della legge n. 413/1991 è riportato in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, è riportato in nota all'art. 1.

92G0437

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 settembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società «I.F.M. Immobiliare S.r.l.», in Milano, e nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro.dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 714/92 del 13 luglio 1992, depositata in data 15 luglio 1992, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società «I.F.M. Immobiliare S.r.l.», con sede in Milano, via Settembrini n. 11, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e pertanto l'assoggettabilità della società stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «I.F.M. Immobiliare S.r.l.» risultava posseduta al 100% del capitale sociale dalla società «I.F.M. Iniziative finanziarie S.r.l.», a sua volta posseduta al 95% dell'Istituto finanziario milanese S.p.a. sottoposto già a liquidazione coatta amministrativa, che a sua volta controllava l'Istituto milanese fiduciario, anche esso sottoposto a liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'assoggettamento della società «I.F.M. Immobiliare S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», nonché il medesimo comitato di sorveglianza:

Decreta:

1. La società «I.F.M. Immobiliare S.r.l.», con sede in Milano, costituita in data 15 aprile 1986, con atto del notaio dott. Lainati Enrico, rep. n. 62850/7612, iscritta attualmente al registro delle imprese tenuto presso il tribunale di Milano n. 260005, volume n. 6782, fascicolo n. 5, iscritta al registro ditte presso la CCIAA di Milano al n. 1219137, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

Porpora prof. cons. Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

Visconti dott. Gennaro, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto;

Gazzoni prof. Francesco, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone n. 14; in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4464

DECRETO 28 settembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Residence S.r.l.», in Milano, e nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 716/92 del 13 luglio 1992, depositata in data 15 luglio 1992, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società «La Residence S.r.l.», con sede in Milano, via Settembrini n. 11, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e pertanto l'assoggettabilità della società stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «La Residence S.r.l.» risultava controllata al 100% del capitale sociale dalla società «I.F.M. Attività immobiliari S.r.l.», sottoposta già a liquidazione coatta amministrativa, a sua volta controllata al 67,94% dall'«Istituto milanese fiduciario S.p.a.», anche esso sottoposto a liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'assoggettamento della società «La Residence S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», nonché il medesimo comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «La Residence S.r.l.», con sede in Milano, costituita in data 29 novembre 1961, con atto del notaio dott. Giovanni Olivares, rep. n. 63839, iscritta attualmente al registro delle imprese tenuto presso il tribunale di Milano n. 165519, iscritta al registro ditte presso la CCIAA di Milano al n. 592160, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

Porpora prof. cons. Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

Visconti dott. Gennaro, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto;

Gazzoni prof. Francesco, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone n. 14, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4465

DECRETO 28 settembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cispadana costruzioni S.p.a.», in Milano, e nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla

procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 715/92 del 13 luglio 1992, depositata in data 15 luglio 1992, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società «Cispadana costruzioni S.p.a.», con sede in Milano, via della Signora n. 2, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e pertanto l'assoggettabilità della società stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «Cispadana costruzioni S.p.a.» risultava controllata al 100% del capitale sociale dall' «I.F.M. Attività immobiliari S.r.l.», sottoposta già a liquidazione coatta amministrativa, a sua volta controllata al 67,94% dall'Istituto milanese fiduciario S.p.a., anch'esso sottoposto a liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'assoggettamento della società «Cispadana costruzioni S.p.a.» alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», nonché il medesimo comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «Cispadana costruzioni S.p.a.», con sede in Milano, costituita in data 16 luglio 1980, con atto del notaio dott. Giovanni Olivares, rep. n. 181139/35733, iscritta attualmente al registro delle imprese tenuto presso il tribunale di Milano al n. 196982, iscritta al registro ditte presso la CCIAA di Milano al n. 1046326; è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

Porpora prof. cons. Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

Visconti dott. Gennaro, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto;

Gazzoni prof. Francesco, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone n. 14, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4466

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 1992.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Frosinone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Frosinone dalla quale risulta che il giorno 8 agosto 1992 ha funzionato irregolarmente a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Frosinone è accertato per il giorno 8 agosto 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4462

DECRETO 25 settembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della intendenza di finanza di Pisa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Pisa dalla quale risulta che il giorno 14 agosto 1992 non ha funzionato affatto a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Pisa è accertato per il giorno 14 agosto 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4463

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 settembre 1992.

Disciplina delle emissioni di nichel.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, sono aggiunti i seguenti commi 1-*bis* e 1-*ter*:

«1-*bis*. Ai fini del raffronto con il valore di emissione di cui all'allegato I, paragrafo 1.1, tabella *A1*, classe II, per quanto riguarda il Nichel e suoi composti, espressi come Ni, si considerano esclusivamente le emissioni in atmosfera nella forma respirabile ed insolubile. Il valore di emissione deve essere rispettato entro il 31 dicembre 1992. Il Ministro dell'ambiente, conformemente alla proposta dell'Istituto superiore di sanità, adotta i criteri per la valutazione della respirabilità ed insolubilità del Nichel e suoi composti entro il 30 novembre 1992.

1-*ter*. Nella classe II delle sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, di cui all'allegato I, paragrafo 2, tabella *B*, sono comprese le emissioni di Nichel e suoi composti in forma di polvere».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1992

Il Ministro dell'ambiente
RIPA DI MEANA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

92A4488

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 settembre 1992.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 4, lettera *e)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che reca modificazioni al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Vista la nota prot. n. 9/801 del 7 gennaio 1992 del segretario generale del Consiglio nazionale del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Sentito il consiglio di amministrazione che si è regolarmente pronunciato su tutte le questioni di propria competenza ivi compresa la proposizione delle «terne» per la designazione dei componenti sia della commissione elettorale centrale e sia delle commissioni elettorali circoscrizionali, in data 14 aprile;

Vista la nota di comunicazione del segretario generale del Consiglio nazionale del 21 luglio 1992, n. 1524, con la quale veniva comunicata la decisione presa il 17 luglio 1992 dal comitato di presidenza di sospendere le elezioni;

Vista la successiva nota del segretario generale del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali del 26 settembre 1992, prot. n. 1840/801/1E, con la quale si sollecita la ripresa delle operazioni di rinnovo in relazione alla normativa del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381;

Rilevata l'opportunità che le elezioni dei rappresentanti del personale del Consiglio nazionale di prossima scadenza risultino abbinate a quelle dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per motivi di speditezza amministrativa ed anche ai fini della limitazione delle spese;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381, sulla improrogabilità degli organi amministrativi;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono indette per gli stessi giorni e negli stessi orari, con le mesesime modalità indette per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione di questo Ministero, con decreto ministeriale 21 luglio 1992, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, 30 settembre 1992

Il Ministro: RONCHEY

92A4489

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° settembre 1992.

Finanziamento del terzo trimestre 1992 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il quale sono state trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale;

Tenuto conto che la predetta conferenza Stato-regioni, con le determinazioni del 13 febbraio e del 30 luglio 1992, ha espresso il proprio parere sulla proposta del Ministro della sanità di ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1992;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il primo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale dispone che il Governo, con apposito provvedimento, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, determina — con effetto dal primo gennaio 1992 — i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale nonché gli standard organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992;

Visto che il CIPE, con delibera del 25 marzo 1992, nelle more della predisposizione del provvedimento di cui sopra, — dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1992 di complessive lire 82.870 miliardi — ha determinato, in acconto, per il primo semestre 1992, l'assegnazione in favore delle regioni e province autonome, dell'importo complessivo di lire 39.370 miliardi;

Visto, inoltre, che il CIPE con la stessa delibera del 25 marzo 1992, ha determinato in L. 148.000.000.000 la quota annua 1992 da assegnare in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 37.000.000.000;

Visti i propri decreti n. 122840 del 24 aprile 1992, n. 134543 del 9 maggio 1992 e n. 147509 del 7 luglio 1992, registrati alla Corte dei conti, con i quali è stato erogato, per le necessità finanziarie del primo e secondo trimestre 1992 l'importo complessivo di lire 39.370 miliardi in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello di lire 111 miliardi in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto, altresì, che il CIPE, con delibera del 12 agosto 1992 — a valere sullo stanziamento del Fondo sanitario 1992 — ha determinato, per il terzo trimestre 1992, l'assegnazione di un ulteriore acconto in favore delle regioni e province autonome per un importo complessivo di lire 19.685 miliardi;

Tenuto conto che occorre provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione in favore delle regioni e province autonome delle quote del primo trimestre 1992 per un importo complessivo di lire 19.685 miliardi;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/1978, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del primo trimestre 1992 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione, a titolo di acconto, per il terzo trimestre 1992, della somma complessiva di lire 19.685 miliardi in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il capitolo 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992, che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a titolo di acconto, per il primo trimestre 1992, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 19.685.000.000.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.502.482.500.000
Regione Valle d'Aosta	»	23.588.000.000
Regione Lombardia	»	3.185.591.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	105.806.500.000
Provincia autonoma di Trento	»	113.876.000.000
Regione Veneto	»	1.557.289.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	371.643.000.000
Regione Liguria	»	627.418.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	1.408.881.000.000
Regione Toscana	»	1.259.287.000.000
Regione Umbria	»	286.739.000.000
Regione Marche	»	502.413.500.000
Regione Lazio	»	1.834.362.500.000
Regione Abruzzo	»	437.537.500.000
Regione Molise	»	115.232.500.000
Regione Campania	»	2.001.053.500.000
Regione Puglia	»	1.410.222.000.000
Regione Basilicata	»	199.390.500.000
Regione Calabria	»	702.286.500.000
Regione Sicilia	»	1.508.994.500.000
Regione Sardegna	»	530.906.000.000
Totale	L.	19.685.000.000.000

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del capitolo 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992, per l'importo complessivo di L. 19.685.000.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di lire 19.685.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 19.685.000.000.000 graverà sul capitolo 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1992
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 148

92A4487

DECRETO 25 settembre 1992.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, ed accertato che alla data del 31 agosto 1992 risultano effettuate emissioni nette per complessive lire 91.243 miliardi;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 24 agosto 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1992/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e un milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 92,05.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira, oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale n. 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 2 ottobre 1992. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 12% - 1° ottobre-1992/1995.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 ottobre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca

d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 6 ottobre 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentacinque giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° settembre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 6 ottobre 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione unitamente al rateo di interessi del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentacinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997. Dette operazioni avranno inizio il 6 ottobre 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Minsitero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte de conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1992
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 334

92A4468

DECRETO 25 settembre 1992.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/2002.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, ed accertato che alla data del 31 agosto 1992 risultano effettuate emissioni nette per complessive lire 91.243 miliardi;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° ottobre 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 29 settembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988);

Visto il proprio decreto 24 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/2002;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50%, nominativi;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/2002, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di L. 11.026.900.000, da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1992, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 24 agosto 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabili in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° settembre 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° ottobre 1992, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 18, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e un milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, la differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei B.T.P. 12% - 1° settembre 1992/2002, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito pari a L. 92,10.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 7 al 9 ottobre 1992.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di 5 centesimi di lira, oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale n. 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 5 ottobre 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 5 ottobre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 7 ottobre 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentasei giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° settembre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 7 ottobre 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per trentasei giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art 15.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° settembre 1992; dovranno essere corrisposti trentasei giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni: qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1992, versati per il rinnovo.

Art. 16.

Le richieste di rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1992, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° ottobre 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 17.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° ottobre 1992, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 18.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/2002. Dette operazioni avranno inizio il 7 ottobre 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 19.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 20.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1992
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 335

92A4469

DECRETO 25 settembre 1992.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, ed accertato che alla data del 31 agosto 1992 risultano effettuate emissioni nette per complessive lire 91.243 miliardi;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e un milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira; oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale n. 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 2 ottobre 1992. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 12% - 1° settembre 1992/1997.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 ottobre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 6 ottobre 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per cinque giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 6 ottobre 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interessi del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per cinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995. Dette operazioni avranno inizio il 6 ottobre 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte de conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1992
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 333

92A4470

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 744 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale afferente alla facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale

Art. 745. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica in chirurgia maxillo-facciale con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia maxillo-facciale.

2. La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso per un totale di quindici specializzandi.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'scrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologica;

b) odontoiatria;

c) chirurgia;

d) otorinolaringoiatria;

e) anestesiologia e farmacologia;

f) maxillo-facciale;

g) radiologia.

6. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativo-professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologica:

organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale;

embriologia;

anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale;

diagnostica isto-citopatologica.

b) Odontoiatria:

gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale;

ortognatodonzia e cefalometria;

patologia speciale odontostomatologica;

chirurgia orale.

c) Chirurgia:

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale;

nozioni generali di tecnica operatoria I;

nozioni generali di tecnica operatoria II;

diagnosi precoce dei tumori (tecnica bioptica e dell'esame citologico);

elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia;

elementi di neurochirurgia.

d) Otorinolaringoiatria:

elementi di otorinolaringoiatria.

e) Anestesiologia e farmacologia:

anestesiologia e rianimazione;

nozioni di farmacologia e farmacoterapia.

f) Maxillo-facciale:

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale I;

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale II;

patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciale;

patologia orbitaria;

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e delle A.T.M.;

terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale;

terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia;

chirurgia ortopedica dei mascellari;

chirurgia oncologica maxillo-facciale;

traumatologia maxillo-facciale.

g) Radiologia:

radiodiagnostica maxillo-facciale;

radioterapia.

7. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 70):

organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale ore 20

embriologia . . . . » 50

Odontoiatria (ore 120):

gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale . . . . » 60

ortognatodonzia e cefalometria . . . » 60

Chirurgia (ore 160):

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale . . . . » 80

nozioni generali di tecnica operatoria I . . . . » 80

Otorinolaringoiatria (ore 50):

elementi di otorinolaringoiatria . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 60):

anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale . . . . ore 60

Odontoiatria (ore 60):

patologia speciale odontostomatologica . . . . » 60

Chirurgia (ore 90):

nozioni generali di tecnica operatoria II . . . . » 90

Anestesiologia e farmacologia (ore 110):

anestesiologia e rianimazione . . . . » 70

nozioni di farmacologia e farmacoterapia . . . . » 40

Maxillo-facciale (ore 80):
patologia speciale chirurgica maxillo-facciale . . . . ore 80
Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 80):
diagnostica isto-citopatologica dei tumori . . . . ore 80
Maxillo-facciale (ore 260):
patologia speciale chirurgica maxillo-facciale . . . . » 100
patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni . . . . » 100
patologia orbitaria. . . . . » 60
Radiologia (ore 60):
radiodiagnostica maxillo-facciale. . . » 60
Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Odontoiatria (ore 80):
chirurgia orale . . . . ore 80
Chirurgia (ore 100):
elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia . . . . » 100
Maxillo-facciale (ore 160):
terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e dell'A.T.M. . . . . » 80
terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale » 80
Radiologia (ore 60):
radioterapia . . . . » 60
Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno:

Maxillo-facciale (ore 340):
terapia delle lesioni dei tessuti molli della faccia. . . . . ore 100
chirurgia ortopedica dei mascellari . » 60
chirurgia oncologica maxillo-facciale » 100
traumatologia maxillo-facciale . . . . » 80
Chirurgia (ore 60):
elementi di neurochirurgia . . . . . . » 60
Monte ore elettivo: ore 400.

8. Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto degenza;

blocco operatorio;

ambulatori e laboratori di competenza.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1991

Il rettore

92A4447

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 28 settembre 1992, n. 15.

Contingenti d'importazione dai Paesi dell'Est per il 1992. Aggiornamento dell'allegato al decreto ministeriale del 15 gennaio 1992.

Con regolamento CEE del Consiglio n. 2456/92 del 13 luglio 1992, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 252 del 31 agosto 1992, sono stati stabiliti i contingenti definitivi d'importazione dai Paesi a commercio di Stato per il 1992.

Pertanto si rende necessario integrare i quantitativi dei contingenti d'importazione da Cina, Paesi già facenti parte dell'URSS e Vietnam, messi in distribuzione in via provvisoria con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1992, come previsto all'art. 1, comma 2, del decreto stesso.

Nell'allegato alla presente circolare sono riportati i quantitativi definitivi per il corrente anno dei citati contingenti.

Lo sdoganamento dei medesimi potrà essere effettuato con le modalità e nei termini previsti dal decreto ministeriale del 15 gennaio 1992.

Per una puntuale verifica delle sottoposizioni tariffarie dei prodotti contingentati si rinvia al regolamento CEE n. 2456/92, sopra richiamato.

Il Ministro: VITALONE

ALLEGATO

IMPORTAZIONI DALLA CINA

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in migliaia di ECU)	Dogana
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici, esclusi «altri composti eterociclici» e articoli pirotecnici	ECU 4.980,6	Genova
ex 2933 ex 2934	Altri composti eterociclici	ECU 549	Genova
3604	Articoli pirotecnici	T. 242	Genova
6401 ex 6402	Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materie plastiche artificiali . . .	ECU 392,1	Genova
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	ECU 313,7	Genova
ex 6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	ECU 739,7	Genova
6601	Ombrelli, compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili . . .	N. 550.000	Genova
6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana o di altre materie ceramiche	T. 2.579	Genova
cat. 130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta	T. 164	Como
cat. ex 130 B	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto	T. 742	Como

IMPORTAZIONI DAI PAESI GIÀ FACENTI PARTE DELL'U.R.S.S.

(Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Ucraina)

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore in migliaia di ECU)	Dogana
8703	Autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti	unità 5.585	Milano
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci.	unità 105	Genova
8711	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta.	unità 352	Genova
ex 8708 8714 1100 1900	Parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli, per trattori, per motocicli e per velocipedi	ECU 748	Venezia

IMPORTAZIONI DAL VIETNAM

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in migliaia di ECU)	Dogana
ex capp. 7-8	Prodotti agricoli diversi	ECU 352,9	Genova
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici e farmaceutici	ECU 352,9	Genova
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, in porcellana	ECU 196,1	Genova

Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categorie sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 768 del 2 febbraio 1988.

Categoria	Merce	Quantità	Dogana
7	Camicette, camicette-bluse e bluse, folcloristiche, a maglia o tessute, per donna (limitatamente ad articoli folcloristici)	N. 37.000	Genova
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e ragazzo	N. 22.000	Genova
10 ÷ 12	Guanti e calze.	Paia 16.000	Genova

92A4449

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovi dosaggi, modifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 758/1992 del 21 settembre 1992

Specialità medicinale «FIBROLAX COMPLEX» nelle forme granulato effervescente (14 e 20 bustine) e granulato non effervescente (barattolo da g 250).

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, 2, codice fiscale 00752450155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Cernusco sul Naviglio (MI).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 14 bustine di granulato effervescente × g 9;

codice: 028579011 (in base 10) 0V8563 (in base 32); classe: *c)*;

2) 20 bustine di granulato effervescente × g 9;

codice: 028579023 (in base 10) 0V856H (in base 32); classe: *c)*;

3) barattolo da 250 g di granulato non effervescente;

codice: 028579035 (in base 10) 0V856V (in base 32); classe: *c)*;

Composizione:

1 bustina di granulato effervescente × g 9 contiene:

principi attivi: Ispaghula Husk (Psyllium Husk) 3,500 g, Senna estratto secco purificato (sennosidi al 45%) 0,028 g. Eccipienti: fruttosio 4,110 g, silice colloidale 0,002 g, acido tartarico 0,700 g, bicarbonato sodico 0,500 g, aroma liquido arancio 0,040 g, aroma polvere arancio 0,060 g, aroma liquido mandarino 0,020 g, aroma polvere mandarino 0,030 g, colore E 110 0,010 g;

granulato non effervescente 100 grammi contengono:

principi attivi: Ispaghula Husk (Psyllium Husk) 38,890 g, Senna estratto secco purificato (sennosidi al 45%) 0,310 g. Eccipienti: fruttosio 55,670 g, silice colloidale 0,020 g, acido tartarico 3,330 g, aroma liquido arancio 0,440 g, aroma polvere arancio 0,670 g, aroma liquido mandarino 0,220 g, aroma polvere mandarino 0,340 g, colore E 110 0,110 g.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° ottobre 1992.

Decreto n. 760/1992 del 21 settembre 1992

Specialità medicinale «EFEMOLINE» - collirio.

Titolare A.I.C.: Dispersa AG - Hettlingen - Svizzera; rappresentante per l'Italia Ciba Vision S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via Mattei, 17 - codice fiscale 01637810126.

Produttore: La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Hettlingen - Svizzera.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

flacone contagocce ml 5 di collirio;

codice: 027452010 (in base 10) 0U5SMB (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione: 1 ml di collirio contiene: fluorometolone 1 mg, tetrizolina cloridrato 0,25 mg.

Eccipienti: benzalconio cloruro 0,1 mg, idrossido di alluminio gel 6 mg, acido borido 16 mg, borace 1 mg, sodio cloruro 0,74 mg, sodio edetato 0,1 mg, metilidrossipropilcellulosa 2 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml;

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle congiuntiviti acute e croniche e delle cheratiti di natura allergica; infiammazione dell'uvea anteriore (iriti, iridocicliti), scleriti, episcleriti e miositi.

Stati post-operatori dopo interventi per strabismo, cataratta e glaucoma;

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta médica;

Altre condizioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° ottobre 1992.

Con il decreto ministeriale di seguito indicato è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova forma farmaceutica della sottoindicata specialità medicinale.

Decreto n. 762/1992 del 21 settembre 1992

Specialità medicinale «AMOX» (amoxicillina) granulare da mg 1000 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58 - codice fiscale 03151540584;

Produttore: La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1496.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

12 bustine granulare monodose da mg 1000 di amoxicillina;

codice: 023909068 (in base 10) 0QTNQD (in base 32);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° dicembre 1992 (prezzo: L. 11.900: *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992).

Composizione: una bustina contiene: amoxicillina triidrato mg 1150 pari ad amoxicillina mq 1000.

Eccipienti: sodio citrato mg 10, acido citrico mg 5, aroma menta mg 50, ammonio glicirrizinato mg 10, metilcellulosa mg 15, saccarosio mg 3760;

Indicazioni terapeutiche: infezioni sostenute da germi gram-positivi e gram-negativi, sensibili all'antibiotico (delle vie respiratorie ed otomastoidee, enteriche, epato-biliari, salmonellosi, genito-urinarie e veneree, dermatologiche, chirurgiche, endocarditi, sepsi).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica;

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° ottobre 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi dosaggi delle sottoindicate specialità medicinali:

Decreto n. 761/1992 del 21 settembre 1992

Specialità medicinale «DOSBEROTEC 100» (Fenoterolo Bromidrato) aerosol dosato da 100 mg (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze - Via Pellicceria, 10, c.f. 00421210485.

Produttore: La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Reggello (Firenze):

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

bomboletta per aerosol da 15 ml:

codice: 023457070 (in base 10) 0QCV9G (in base 32):

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° dicembre 1992 (prezzo: L. 11.600 *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992).

Composizione: 100 ml contengono: principio attivo: fenoterolo bromidrato g 0.2: eccipienti: sorbitantrioleato g 0.175: monofluorotriclorometano g 34.2697: difluorodiclorometano g 73.8856: tetrafluorodicloroetano g 31.4697;

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico di attacchi asmatici - profilassi dell'asma da sforzo - trattamento sintomatico dell'asma bronchiale e di altre affezioni broncopolmonari con broncospasmo reversibile quale ad esempio la bronchite cronica ostruttiva. In tali affezioni va considerata l'opportunità di intraprendere una concomitante terapia antiinfiammatoria.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° ottobre 1992.

Decreto n. 759/1992, del 21 settembre 1992

Specialità medicinale «SILIREX 200» (estratto di cardo mariano), bustine di granulare effervescente × mg 200, (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrate).

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Nerviano (Milano), via Gramsci, 4, c.f. 00738630151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C.: nello stabilimento sito in Nerviano (Milano). Le operazioni terminali di confezionamento (imbustinamento) sono effettuate sia dalla società Ivers - Lee Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese) sia dalla società S.I.G.M.A.R. Italia S.r.l. nello stabilimento sito in Almè (Bergamo).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

30 bustine × mg 200 di granulare effervescente;

codice: 023795053 (in base 10) 0QQ5CF (in base 32);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° dicembre 1992 (prezzo: L. 22.950):

composizione: una bustina contiene (sotto forma di granulare effervescente): principio attivo: estratto di Cardo Mariano (contenente non meno di mg 200 di flavonoidi espressi in Silimarina).

Eccipienti: acido tartarico mg 690: sodio bicarbonato mg 975: acido citrico mg 33: sodio cloruro mg 0.003: saccarina mg 3: aroma arancio mg 12: colore E 110 mg 4.2: mannitolo q.b. a g 3;

Indicazioni terapeutiche:

condizioni di sofferenza organica e funzionale del parenchima epatico di varia origine: epatiti acute, infettive e tossiche, stati postepatici. Coadiuvante nel trattamento delle epatopatie croniche da cause tossiche, metaboliche e infettive, nelle cirrosi epatiche, nelle steatosi.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° ottobre 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 763/1992 del 28 settembre 1992

Specialità medicinale: «IMMUCYTAL» aerosol, in confezione flacone spray × ml 10 (200 dosi), codice 026580011 (in base 10) 0TC51C (in base 32) (decreto ministeriale n. 393/1992 del 28 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° luglio 1992).

Titolare A.I.C.: Astra-Simes S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10, codice fiscale 07968910153.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: Nuovo titolare AIC: Ellem industria farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, 89, codice fiscale 10128980157;

produttore: la produzione ed i controlli del prodotto sono effettuati da Pierre Fabre S.A., stabilimento sito in Castre (Francia).

Le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento di un flacone etichettato, di un erogatore nasale nonché inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate da: Pierre Fabre S.A., stabilimento sito in Castre (Francia); Ellem industria farmaceutica S.r.l., stabilimento consortile sito in Trezzano sul Naviglio (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° ottobre 1992.

Decreto n. 764/1992 del 28 settembre 1992

Specialità medicinale: «FERROL» (ferritina).

Titolare A.I.C.: Chemil farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia, 15, codice fiscale 00757340153.

Modifiche apportate:

per la forma capsule:

1) modifica dei principi attivi e degli eccipienti secondo la formulazione di seguito indicata: una capsula contiene: complesso ferro-condroitinsolforico mg 300 (pari a mg 30 Fe^{+++}), eccipienti: amido di mais mg 30, talco mg 5, magnesio stearato mg 5;

2) modifica della confezione da 30 a 40 capsule;

per la forma soluzione uso orale × mg 40:

1) modifica della composizione dei principi attivi e degli eccipienti: complesso ferro-condroitinsolforico g 0.300 (pari a mg 30 Fe^{+++}), eccipienti: polivinilpirrolidone g 0.150, aroma arancia polvere g 0.080, sodio citrato g 0.040, acido citrico g 0.020, sodio benzoato g 0.010, saccarosio g 4.400;

2) modifica della forma farmaceutica e della confezione in 20 bustine di granulato.

Numeri di codice:

a) 40 capsule × mg 30 codice 025446042 (in base 10) 0SNKNU (in base 32);

b) 20 bustine di granulato × mg 30 codice 025446055 (in base 10) 0S8KP7 (in base 32).

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, alle condizioni precedentemente stabilite e a prezzi invariati fino a nuove determinazioni da parte del Comitato interministeriale prezzi.

Produttore: variazione del produttore:

per la forma capsule la produzione è ora effettuata dalla società Laboratori UCB S.p.a. nello stabilimento sito in Pianezza (Torino), via Praglia, 15, l'esecuzione dei controlli continua ad essere effettuata nello stabilimento consortile sito in Novate Milanese (Milano);

per la forma bustine le operazioni terminali di confezionamento (in bustine) sono effettuate dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace, 25/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° ottobre 1992.

I lotti già prodotti recanti i codici precedentemente autorizzati non possono essere venduti a partire dal 1° febbraio 1993.

Provvedimento n. MI 451 del 28 settembre 1992

Specialità medicinale: «LONGASTATINA» fiale e flacone multidose.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche anche a: «trattamento profilattico delle complicazioni postoperatorie conseguenti ad interventi sul pancreas» e «trattamento coadiuvante delle fistole pancreatiche».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° ottobre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 452 del 28 settembre 1992

Specialità medicinale: «SANDOSTATINA» fiale e flacone multidose.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche anche a: «trattamento profilattico delle complicazioni postoperatorie conseguenti ad interventi sul pancreas» e «trattamento coadiuvante delle fistole pancreatiche».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° ottobre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 453 del 28 settembre 1992

Specialità medicinale: «SAMILSTIN» fiale e flacone multidose.

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Gerano, 5.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche anche a: «trattamento profilattico delle complicazioni postoperatorie conseguenti ad interventi sul pancreas» e «trattamento coadiuvante delle fistole pancreatiche».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° ottobre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 454 del 28 settembre 1992

Specialità medicinale: «SANDIMMUN» soluzione orale - capsule.

Titolare A.I.C.: Sandoz Wander Pharma S.a. - Berna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche anche a: «Artrite reumatoide» - Sandimmun è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide severa in fase attiva, in pazienti in cui i classici farmaci antireumatici a lenta azione risultano inappropiati o inefficaci.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° ottobre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 457 del 28 settembre 1992

Specialità medicinale: «ZOFRAN» fiale e compresse.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche anche a: «profilassi e trattamento della nausea e del vomito postoperatori.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° ottobre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 458 del 28 settembre 1992

Specialità medicinale: «IOPAMIRO» «200» - «300» - «370».

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche anche a: «isterosalpingografia».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° ottobre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 462 del 28 settembre 1992

Specialità medicinale: «UMAN-VZIG BIAGINI» flaconcini da 2 ml e da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Farma Biagini S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo concernente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

L'immunoglobulina anti-varicella Zoster è indicata per:

a) profilassi della varicella in:

bambini con anamnesi personale negativa per la varicella in terapie con farmaci immunosoppressivi o citostatici o in trattamento radiante o affetti da immunodeficienza ereditaria;

adulti immunocompromessi, che, dopo attenta valutazione, sono ritenuti suscettibili e che hanno avuto un contagio significativo;

neonati da madri che hanno manifestato la varicella entro cinque giorni prima e due dopo il parto;

neonati prematuri, le cui madri abbiano anamnesi personale negativa per la varicella, fintanto che necessitano cure ospedaliere;

neonati prematuri con età gestazionale inferiore a ventotto settimane o con peso alla nascita inferiore o uguale a 1.000 g indipendentemente dall'anamnesi materna per varicella;

b) terapia adiuvante dei pazienti con Zoster, particolarmente in pazienti immunocompromessi con rischio di disseminazione.

Decorrenza del provvedimento: 1° ottobre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

92A4473

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate confezioni di specialità medicinali:

Decreto n. 9/7853/RR del 30 settembre 1992

Spec. medicinale	Codice	Titolari AIC o rappresentanti in Italia delle soc. titolari di AIC	Cod. fisc.
—	—	—	—
Antromidin	021105022	Ici Italia	00735390155
Lipil	024933018	Ibirn	00583540588
Triohlungo	022493023 022493047 022493050	Pierrel Hospital	00447300146
Calyptol inalante	005583036	Rhone Poulenc Rorer	08257500150
Cedilanid	002977015	Sandoz	07195130153
Chimodil	018357018	Brocades	04754860155
Chologram	024784050 024784062	Schering	00750320152

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° ottobre 1992.

I lotti prodotti anteriormente devono essere ritirati dal commercio entro il 1° maggio 1993.

92A4474

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina sistemi per l'elaborazione dell'informazione I alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4501

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri dei giorni 28 e 29 settembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Si comunicano i cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 28 settembre 1992

Dollaro USA	1226,91
ECU	1657,31
Marco tedesco	841,50
Franco francese	249,83
Lira sterlina	2123,17
Fiorino olandese	748,39
Franco belga	40,90
Peseta spagnola	11,96
Corona danese	218,27
Lira irlandese	2212,85
Dracma greca	6,59
Escudo portoghese	9,49
Dollaro canadese	987,37
Yen giapponese	10,26
Franco svizzero	960,78
Scellino austriaco	119,62
Corona norvegese	208,16
Corona svedese	224,94
Marco finlandese	265,85
Dollaro australiano	881,78

Cambi del giorno 29 settembre 1992

Dollaro USA	1204,61
ECU	1664,29
Marco tedesco	844,75
Franco francese	249,56
Lira sterlina	2139,39
Fiorino olandese	751 —
Franco belga	41,01
Peseta spagnola	12,07
Corona danese	218,54
Lira irlandese	2219,13
Dracma greca	6,59
Escudo portoghese	9,50
Dollaro canadese	958,32
Yen giapponese	10,08
Franco svizzero	968,34
Scellino austriaco	120,06
Corona norvegese	208,72
Corona svedese	225,50
Marco finlandese	265,92
Dollaro australiano	862,14

92A4475-92A4500

N. 184

Media dei titoli del 18 settembre 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	84,500
» » » 21- 4-1987/94	84,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	91,875
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	91,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	91,375
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	94,625
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	95,625
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,450
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,400
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	97,800
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	97,575
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	96,675
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	96,700
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,325
» » » 12,50% 20-11-1990/96	95,325
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,300
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	95,250
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	94,815
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	93,550
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	93,525
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	98,725
» » » » 1-12-1987/92	98,750
» » » » 1- 1-1988/93	97,850
» » » » 1- 2-1988/93	97,675
» » » » 1- 3-1988/93	97,850
» » » » 1- 4-1988/93	97,675
» » » » 1- 5-1988/93	97,350
» » » » 1- 6-1988/93	97,350
» » » » 18- 6-1986/93	96,250
» » » » 1- 7-1988/93	97,150
» » » » 17- 7-1986/93	96,125
» » » » 1- 8-1988/93	97,750
» » » » 19- 8-1986/93	96,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	97,125
» » » » 18- 9-1986/93	97,250
» » » » 1-10-1988/93	96,950
» » » » 20-10-1986/93	96,450
» » » » 1-11-1988/93	97,350
» » » » 18-11-1987/93	96,725
» » » » 19-12-1986/93	96,550
» » » » 1- 1-1989/94	95,600
» » » » 1- 2-1989/94	95,400
» » » » 1- 3-1989/94	96,250
» » » » 15- 3-1989/94	96,025
» » » » 1- 4-1989/94	96,050
» » » » 1- 9-1989/94	94,125
» » » » 1-10-1987/94	96,150
» » » » 1-11-1989/94	93,800
» » » » 1- 1-1990/95	92,875
» » » » 1- 2-1985/95	91,900
» » » » 1- 3-1985/95	90,225
» » » » 1- 3-1990/95	93,250
» » » » 1- 4-1985/95	89,650
» » » » 1- 5-1985/95	90,100
» » » » 1- 5-1990/95	93,550
» » » » 1- 6-1985/95	90 —
» » » » 1- 7-1985/95	91,650
» » » » 1- 7-1990/95	92,800
» » » » 1- 8-1985/95	91,650
» » » » 1- 9-1985/95	92 —
» » » » 1- 9-1990/95	93,450
» » » » 1-10-1985/95	92,500
» » » » 1-10-1990/95	93,150
» » » » 1-11-1985/95	92,925
» » » » 1-11-1990/95	93,600
» » » » 1-12-1985/95	92,500
» » » » 1-12-1990/95	92,700
» » » » 1- 1-1986/96	91,500
» » » » 1- 1-1986/96 II	92 —
» » » » 1- 1-1991/96	92,700
» » » » 1- 2-1986/96	91,350
» » » » 1- 2-1991/96	92,500
» » » » 1- 3-1986/96	91,200
» » » » 1- 4-1986/96	91,100
» » » » 1- 5-1986/96	91,425
» » » » 1- 6-1986/96	91,300
» » » » 1- 7-1986/96	91,500

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	91,350
» » » »	1- 9-1986/96	92,350
» » » »	1-10-1986/96	91,750
» » » »	1-11-1986/96	92,500
» » » »	1-12-1986/96	91,150
» » » »	1- 1-1987/97	90,075
» » » »	1- 2-1987/97	90 —
» » » »	18- 2-1987/97	90 —
» » » »	1- 3-1987/97	89,950
» » » »	1- 4-1987/97	90,100
» » » »	1- 5-1987/97	90,200
» » » »	1- 6-1987/97	90,250
» » » »	1- 7-1987/97	90 —
» » » »	1- 8-1987/97	91,100
» » » »	1- 9-1987/97	95,750
» » » »	1- 3-1991/98	91,650
» » » »	1- 4-1991/98	91,800
» » » »	1- 5-1991/98	91,775
» » » »	1- 6-1991/98	91,850
» » » »	1- 7-1991/98	91,750
» » » »	1- 8-1991/98	91,775
» » » »	1- 9-1991/98	91,775
» » » »	1-10-1991/98	91,900
» » » »	1-11-1991/98	92,250
» » » »	1-12-1991/98	91,500
» » » »	1- 1-1992/99	91,300
» » » »	1- 2-1992/99	91,500
» » » »	1- 3-1992/99	91,675

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1-10-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,425
» » »	12,50%	1- 7-1993	97 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	95,900
» » »	12,50%	1- 9-1993	95,750
» » »	12,50%	1-10-1993	95,650
» » »	12,50%	1-11-1993	94,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	95,200
» » »	12,50%	17-11-1993	94,850
» » »	12,50%	1-12-1993	94,700
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	94,800
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	94,525
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	94,350
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	94,100
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	93,875
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	93,825
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	93,525
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	94,175
» » »	12,50%	1-11-1990/94	93,125
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	92,925
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	92,425
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	92 —
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	91,700
» » »	12,00%	1-11-1991/96	91,400
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	91,750
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	90,600
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	91,575
» » »	12,50%	1-11-1990/97	92,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	91,075
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	91,250
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	89,400
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	89,225
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	89,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	93,925
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	92,025
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	91,675
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	91,650

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	98,800
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,900
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,600
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	94,400
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,200
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,175
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,950
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,800
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,100
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,300
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,400
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	108,250
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	106,200
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	97,300
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,900
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,700
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	101,400
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,450
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	100,500
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	102,300
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	99,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M18092

RETTIFICHE

AVVERTENZA — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1992 recante: «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale amministrativo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992)

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 3, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che dove è scritto: «... in servizio presso il Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale *amministrativo*», si legga: «... in servizio presso il Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale *e dell'amministrazione*».

In calce al predetto decreto, alla pag. 5, seconda colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, è inserito quanto segue: «*Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1988, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 76, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla* Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991*».

92A4458

Comunicato relativo al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile 20 giugno 1992 recante: «Norme sul conferimento del diploma con medaglia di benemerenza al personale intervenuto per l'emergenza Etna 1991-1992». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 2 settembre 1992).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 15, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., purché abbia operato nelle zone *terremotate* per almeno sette giorni...», si legga: «..., purché abbia operato nelle zone *dell'emergenza* per almeno sette giorni...».

92A4459

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuova confezione; modificazioni di autorizzazioni già concesse; rettifica di revoca)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro della sanità, n. 740/1992 del 14 settembre 1992 relativo alla specialità medicinale «TROZOCINA CAPSULE» alla pag. 31, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicata la confezione della menzionata specialità medicinale in luogo di: «6 capsule × mg 200», leggasi: «6 capsule × mg 250».

Nello stesso comunicato il testo riguardante il decreto n. 757/1992 del 14 settembre 1992, alla pag. 33, seconda colonna, della medesima *Gazzetta Ufficiale*, è annullato e deve intendersi sostituito dal testo seguente:

Decreto n. 757/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «ROGÉ PASTOR FARINA», nelle forme: 2 compresse all'arancio, 2 compresse al lampone, 2 compresse al limone e 2 compresse al ribes.

Titolare A.I.C.: Pator Farina S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Assago (Milano), Milanofiori, palazzo F. 2, codice fiscale 00428930101.

Modifica apportata:

per la preparazione compresse aroma arancio: forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica «compresse» è autorizzata la forma farmaceutica «polvere»;

confezione: in sostituzione della confezione 2 compresse è autorizzata la confezione 10 bustine di polvere × g 23,5;

numeri di codice: 10 bustine di polvere aroma arancio × g 23,5, codice 011723057 (in base 10) 0C5S9K (in base 32);

composizione (limitatamente agli eccipienti), la composizione autorizzata è ora la seguente: una bustina di polvere contiene: principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio g 11,4, aroma arancio g 0,1.

Per la preparazione compresse aroma limone: forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica «compresse» è ora autorizzata la forma farmaceutica «polvere»:

confezione: in sostituzione della confezione 2 compresse è autorizzata la confezione 10 bustine di polvere × g 23,5;

numeri di codice: 10 bustine di polvere al limone × g 23,5 codice: 011723071 (in base 10) 0C5S97 (in base 32);

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: una bustina di polvere contiene: principio attivo invariato: eccipienti: saccarosio 11,4, aroma limone.

Per la preparazione compresse aroma lampone: forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica in compresse è autorizzata la forma farmaceutica in «polvere»;

confezione: in sostituzione della confezione 2 compresse è autorizzata la confezione barattolo × g 200 di polvere:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 g di polvere contengono: principio attivo: acido citrico g 31,9; carbonato di magnesio g 19,2;

eccipienti: saccarosio g 48,5, aroma arancio g 0,4; di conseguenza la denominazione della preparazione è seguita dalla dizione «aroma arancio» in sostituzione di «aroma lampone»;

numeri di codice: barattolo × g 200 di polvere aroma arancio codice: 011723069 (in base 10) 0C5S9X (in base 32).

Per la preparazione compresse al ribes: forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica «compresse» è autorizzata la forma farmaceutica «polvere»;

confezione: in sostituzione della confezione 2 compresse è autorizzata la confezione barattolo × g 200 di polvere;

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 g di polvere contengono: principio attivo: acido citrico g 31,9; carbonato di magnesio g 19,2;

eccipienti: saccarosio g 48,5, aroma limone g 0,4; di conseguenza la denominazione della preparazione è seguita dalla dizione «aroma limone» in sostituzione di «aroma ribes»;

numeri di codice: barattolo × g 200 di polvere aroma limone, codice: 011723083 (in base 10) 0C5SBC (in base 32).

Produttore: tutte le preparazioni di cui sopra sono prodotte dalla società Sigmar Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Almé (Bergamo) mentre i controlli continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Masate (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

I lotti già prodotti della confezione 2 compresse aroma arancio, 2 compresse aroma limone, 2 compresse aroma lampone e 2 compresse aroma ribes non possono essere più venduti dal 1° aprile 1993.

92A4482

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- ***presso le Concessionarie speciali di:***
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 1 0 9 2 *

L. 1.200